



COMUNE DI BARZIO
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 Registro Deliberazioni del 12-01-2026

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PATROCINIO LEGALE EX ART. 58 CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 RICHIESTO DA DIPENDENTE COMUNALE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE.

L'anno duemilaventisei addì dodici del mese di gennaio alle ore 10:00, nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Ferrari Andrea	Sindaco	Presente
Arrigoni Marocco Francesca	Vice Sindaco	Presente
Canepari Cesare Mario	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Verdone Dott.ssa Manuela.

Il Signor Ferrari Andrea, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PATROCINIO LEGALE EX ART. 58 CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 RICHIESTO DA DIPENDENTE COMUNALE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con comunicazione del 10/12/2025, acquisita al prot. n. 13505 un dipendente dell'Ente, come meglio identificato nell'allegato esente da pubblicazione, ha segnalato di essere destinatario del cd. Avviso di conclusione delle indagini, ai sensi dell'art. 415 bis C.p.p., nell'ambito del procedimento penale rubricato al n. ████████ R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Lecco;

Considerato che:

- i fatti di cui al procedimento penale di cui sopra, come si evince dai capi di imputazione formulati, sono direttamente connessi all'espletamento degli incarichi svolti dal dipendente per conto del Comune di Barzio e attengono ad attività espletate nell'esercizio delle funzioni di Responsabile conferite dall'Ente;
- che la giurisprudenza di merito, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli enti locali (art. 19 D.P.R. 16.10.1979 n. 509; art. 22 D.P.R. 26.06.1983; art. 67 D.P.R. 13.05.1987 n. 268, art.28 del DDNL del 14/09/2000 ed art. 59 del CCNL del 16/11.2022) prevede che "l'ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente";

Richiamata, inoltre, la nota di integrazione del dipendente in data 12/12/2025 acquisita al protocollo n. 13585 con la quale veniva comunicata la scelta del difensore di fiducia, allegando la relativa procura alle liti già conferita in ragione dell'urgenza legata ai tempi del procedimento penale e previsione di spesa per la difesa nelle diverse fasi dello stesso, il tutto in funzione della richiesta di concessione di patrocinio legale ai sensi dell'art. 59 del C.C.N.L. 16.11.2022;

Preso atto del contenuto dell'art. 59 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 sopra citato: *1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*

2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di

interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico (...).

Dato atto che l'assunzione a carico dell'ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale all'amministratore non è automatico, ma consegue solo al verificarsi di una serie di presupposti e di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto ad operare anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche e che tali presupposti e le connesse valutazioni concernono:

1. l'esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti facenti capo all'ente pubblico;
2. la stretta inerenza del procedimento penale a fatti verificarsi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente / funzionario pubblico;
3. l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a procedimento penale e l'ente di appartenenza;
4. la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena o c.d. liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (vedasi in proposito: Cons. di cui Stato, Sez. V, 17 luglio 2001, n. 3946; Cass. Civ. Sez. I, 13 dicembre 2000, n. 54; Corte dei Conti, SS. RR., 18 giugno 1986, n. 501; Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641);

Specificato che la sussistenza effettiva del diritto a porre in capo all'Ente le spese del procedimento potrà essere oggetto di verifica solo *ex post*, a seguito della conclusione del procedimento e che, in questa fase, è necessario porre in essere quanto prescritto dall'art. 59 del CCNL Funzioni Locali oltre che attivare la copertura assicurativa garantita dall'Ente ai propri dipendenti;

Inteso dunque:

- esprimere il prescritto gradimento rispetto al nominativo del legale di fiducia individuato dalla dipendente, Avv. Rusconi Giuseppe con studio in Lecco Via Lazzaretto n.13;
- attivare l'iter sopra esposto e porre a carico del bilancio comunale le spese del patrocinio legale, che saranno impegnate, sulla base del preventivo trasmesso, con successivo atto del Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica – Sociale – Cultura – Sport – Turismo, fermo restando che la liquidazione del compenso sarà subordinata alla verifica del rispetto dei parametri ministeriali forensi;
- rimandare all'esito del procedimento e alle motivazioni di merito che la magistratura vorrà formulare l'accertarsi delle condizioni che fondano il diritto, eventualmente rivalendosi sul dipendente per le spese sostenute;

Dato atto che il preventivo di spesa espone un importo di euro 7.863,19 oneri compresi con riferimento alle seguenti fasi del giudizio:

- fase di studio della controversia
- fase introduttiva del giudizio
- fase istruttoria e/o dibattimentale
- fase decisionale

Acquisiti:

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Demografica – Sociale – Cultura – Sport - Turismo in ordine alla conformità dell'atto alle vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla conformità dell'atto alle norme fiscali e compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

non trovandosi gli stessi in situazione di conflitto con il presente atto ai sensi del vigente P.-T.P.C.

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i. le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di prendere atto della richiesta di patrocinio legale avanzata da un dipendente dell'Ente, come meglio identificato nell'allegato esente da pubblicazione, come conseguenza della notifica a suo carico dell'Avviso di conclusione delle indagini nell'ambito del procedimento penale n. ████████ R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Lecco per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni di Responsabile conferite dal Comune di Barzio;
- 3) Di concedere, ai sensi dell'art. 59 del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022, al dipendente il patrocinio legale nell'ambito del procedimento penale descritto in premessa;
- 4) Di specificare che la sussistenza effettiva del diritto a porre in capo all'Ente le spese del procedimento potrà essere oggetto di verifica solo *ex post*, a seguito della conclusione del procedimento e con riferimento all'accertamento dei seguenti presupposti:
 - la stretta inerenza del procedimento penale a fatti verificarsi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente / funzionario pubblico;
 - l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a procedimento penale e l'ente di appartenenza;
 - la conclusione del procedimento con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza definitiva di assoluzione con formula piena o c.d. liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione
- 5) Di esprimere gradimento rispetto al nominativo del Legale di fiducia indicato dal dipendente, Avv. Giuseppe Rusconi con studio in Lecco Via Lazzaretto n. 13, e di prendere atto del preventivo di spesa allegato al protocollo n. 13585/2025 che espone un costo di € 7.863,19 oneri compresi con riferimento alla difesa nelle fasi del giudizio fino alla decisionale;
- 6) Di dare atto che l'Ente provvederà con propri successivi atti all'assunzione dei necessari impegni di spesa, a copertura delle spese legali nell'ambito del procedimento in argomento, sulla base dell'andamento delle fasi e gradi del procedimento penale;
- 7) Di dare atto che l'ente attiverà contestualmente attraverso il Broker Assicurativo MAG CREDIT RISK SRL la polizza assicurativa di tutela legale richiedendo l'apertura di sinistro in merito a procedimento penale aperto nei confronti del dipendente del Comune di Barzio, per attività commesse all'espletamento dell'incarico svolto per l'Assicurato, Comune di Barzio, nell'esercizio delle funzioni conferite al dipendente;
- 8) Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa – Demografica – Sociale – Cultura – Sport - Turismo tutti gli atti conseguenti a tale deliberazione;

- 9) Di trasmettere la presente deliberazione al dipendente interessato con onere di comunicazione all'Ente degli aggiornamenti sullo stato del procedimento penale;
- 10) Di comunicare in elenco gli estremi del presente atto ai capigruppo consiliari;
- 11) Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/00.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ferrari Andrea

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO
Verdone Dott.ssa Manuela

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-01-2026

[] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 12-01-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Verdone Dott.ssa Manuela

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*